

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 29 Ottobre 2013****INP13310
SM****Oggetto: Inps. Modalità di rimborso della contribuzione di finanziamento dell'indennità di malattia, per periodi precedenti al 1 Maggio 2011.**

Con la manovra economica del 2011 (decreto legge 98/2011 convertito con Legge 111/2011), **a partire dal 1 Maggio 2011**, il Governo ha imposto ai datori di lavoro di versare all'Inps la contribuzione di finanziamento dell'indennità di malattia, per i trattamenti economici corrisposti ai lavoratori sulla base di una disposizione di Legge o del C.C.N.L.

Per i trattamenti di malattia corrisposti per periodi precedenti al 1 Maggio 2011, la suddetta norma esonerava i datori dall'obbligo di versare la contribuzione all'Inps, stabilendo comunque che i contributi eventualmente versati all'Istituto non erano rimborsabili. Quest'ultima disposizione, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con Sentenza n. 82 del 9 Maggio 2013, per cui i datori di lavoro **possono ora chiedere il rimborso della suddetta contribuzione, nei limiti del termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. (10 anni)**. A questo proposito l'Inps, con il messaggio n. 17197 del 25 Ottobre u.s., ha stabilito che i datori di lavoro interessati devono trasmettere un'apposita istanza in cui specificare: la normativa (di Legge o del C.C.N.L.) in base alla quale hanno corrisposto il trattamento economico sostitutivo dell'indennità di malattia; gli importi dettagliati delle somme versate a titolo di contribuzione di malattia ed i periodi a cui si riferiscono i versamenti (antecedenti, come detto, al 1 Maggio 2011).

La domanda deve essere veicolata in via telematica mediante il cassetto previdenziale, utilizzando l'apposita sezione "Rimborsi/compensazioni" presente in "versamenti F24". Le Sedi Inps competenti, appurato il diritto al rimborso, provvederanno a quantificarlo.

Il testo del messaggio Inps è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.